

CAMPO	CONTENUTO	N. 10	SETTEMBRE 2010
OGGETTO	ALLEVAMENTI BOVINI E PRODUZIONE LATTE		
DESCRIZIONE	Complesso di opere ed impianti destinati all'allevamento di bovini ed alla produzione di latte.		
SCOPO	Indicare i parametri per la progettazione e la realizzazione di allevamenti bovini finalizzati al benessere degli animali, all'igiene nella produzione del latte, alla salute e sicurezza degli addetti, alla salvaguardia ambientale.		
ELEMENTI DI SCELTA	<ul style="list-style-type: none"> - categorie bovine - numero di capi - tipo di stabulazione - tipologia di sala di mungitura 		
VINCOLI LEGISLATIVI	<p>➔ DECRETO LEGISLATIVO 26.3.01, N°146. A TTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/58/CE RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI.</p> <p>➤ <u>Allegato previsto dall'art.2 comma 1, lettera b).</u></p> <p><u>Controllo.</u> 3 Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento ,deve essere disponibile un' adeguata illuminazione fissa o mobile 4. (...) Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutte o confortevoli.</p> <p><u>Libertà di movimento.</u> 7. La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche , secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.</p> <p><u>Fabbricati e locali di stabulazione.</u> 8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati. 9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesione agli animali. 10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali. 11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale.</p> <p><u>Animali custoditi al di fuori dei fabbricati.</u> 12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai</p>		

VINCOLI
LEGISLATIVI

predatori e da rischi per la salute.

Impianti automatici o meccanici.

13. (...). *Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali.*

In caso di guasto all'impianto deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema di allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.

Mangimi, acqua e altre sostanze.

15. *Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.*

16. *Tutti gli animali devono avere accesso ad una appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.*

17. *Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.*

➔ **DECRETO LEGISLATIVO 30.12.92, N. 533. ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 91/629/CEE CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI.**

➔ **DECRETO LEGISLATIVO 1.9.98, N. 331. ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 97/2/CEE RELATIVA ALLE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI.**

➤ Art.3.

1. (...)

a) (...). *Nessun vitello di età superiore alle 8 settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale a meno che un veterinario abbia certificato tale necessità per motivi diagnostici o terapeutici. La larghezza del recinto individuale deve essere pari almeno all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione eretta e la lunghezza deve essere pari almeno alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1.*

Ogni recinto individuale per vitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati, non deve avere muri compatti, ma pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli;

b) *per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 150 chilogrammi e inferiore a 220 chilogrammi e ad almeno 1,8 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 220 chilogrammi; (...).*

➤ Allegato.

2. *Fino all'istituzione di regole comunitarie in materia, l'installazione delle apparecchiature e dei circuiti elettrici deve essere conforme alla regolamentazione nazionale in vigore volta ad evitare qualsiasi scossa elettrica*

3 *l'isolamento termico, il riscaldamento e la ventilazione devono consentire di mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni dei gas.*

8. *I vitelli non debbono essere legati ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un ora al momento della somministrazione di latte e succedanei del latte. Se si utilizzano attacchi questi non devono provocare lesioni, debbono essere regolarmente esaminati e consentire ai vitelli coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stessi*

VINCOLI
LEGISLATIVI

10. I pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai vitelli e devono essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza ai vitelli in piedi o coricati. Essi devono essere adeguati alle dimensioni e al peso dei vitelli e costituire una superficie rigida piana e stabile(..).

➔ **DECRETO MINISTERIALE 9.5.91, N.185. REGOLAMENTO CONCERNENTE LE CONDIZIONI DI PRODUZIONE ZOOTECNICA, I REQUISITI DI COMPOSIZIONE ED IGIENICO-SANITARI DEL LATTE CRUDO DESTINATO ALLA UTILIZZAZIONE PER LA PRODUZIONE DI “LATTE FRESCO PASTORIZZATO DI ALTA QUALITÀ”.**

➤ Allegato I. Prescrizioni relative alle aziende di produzione.

1. Il latte crudo destinato alla produzione di “latte fresco pastorizzato di alta qualità” deve provenire da aziende produttrici che, oltre a soddisfare le condizioni previste per la produzione del latte alimentare trattato termicamente, rispondano ai seguenti requisiti:

- a) possedere un locale separato e distinto dalla stalla per la filtrazione, refrigerazione e conservazione del latte e per il deposito dei recipienti e dei bidoni;
- b) possedere un locale adibito alla conservazione dei detergenti e dei disinfettanti; (..).

➔ **REGOLAMENTO CE N.852/2004 DEL 29 APRILE 2004 “SULL’IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI”**

➔ **REGOLAMENTO CE N.853/2004 DEL 29 APRILE 2004 “CHE STABILISCE NORME SPECIFICHE IN MATERIA D’IGIENE PER GLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE” MODIFICATO DAL REGOLAMENTO N. 2074/2005 DEL 5 DICEMBRE 2005 E DEI REGOLAMENTI CE 1662/2006 E 1664/2006 DEL 6 NOVEMBRE 2006 CHE STABILISCE NORME SPECIFICHE SULL’IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI**

➔ **DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE REGOLAMENTO N.2024 DEL 01/12/2008 CONCERNENTE IL RECEPIMENTO DELL’INTESA SANCITA IN DATA 20 MARZO 2008 IN SEDE DI CONFERENZA STATO REGIONI –TRA IL GOVERNO E LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO INERENTE “ LINEE GUIDA PER L’ESECUZIONE DEI CONTROLLI TESI A GARANTIRE LA SICUREZZA ALIMENTARE NELL’AMBITO DELLA PRODUZIONE E IMMISSIONE SUL MERCATO DEL LATTE DESTINATO AL TRATTAMENTO TERMICO E ALLA TRASFORMAZIONE”**

- sia possibile assicurare in modo efficace l’isolamento degli animali affetti o che si sospetti siano affetti da una malattia infettiva trasmissibile all’uomo attraverso il latte o da una malattia che può determinare la contaminazione del latte
- gli impianti di somministrazione dei mangimi e dell’acqua devono essere costruiti ed ubicati in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione; la loro pulizia e manutenzione deve essere effettuata con regolarità.
- tutti gli impianti utilizzati, inclusi quelli destinati alla stabulazione degli animali o al deposito dei mangimi devono garantire condizioni microclimatiche ottimali ed essere mantenuti puliti. Particolare riguardo dovrà essere posto alla corretta gestione delle lettiere e alle misure di controllo degli infestanti.
- le attrezzature per la mungitura devono essere costruite in modo da evitare rischi di contaminazione del latte. Utensili, contenitori, cisterne, destinati a venire a contatto con il latte, devono essere: lisci, lavabili, atossici, facili da pulire e da disinfettare, mantenuti in buone condizioni
- Locale stoccaggio latte (da non considerare per chi conferisce il latte direttamente dopo la mungitura): il latte deve essere manipolato,

<p>VINCOLI LEGISLATIVI</p>	<p>immagazzinato e/o refrigerato, in locali situati e costruiti in modo da evitare rischi di contaminazione. Pertanto è necessario disporre di un idoneo locale di stoccaggio separato dai locali di stabulazione degli animali; protetto contro animali infestanti o parassiti; dotato di superfici lavabili e disinfettabili e munito di porte e finestre in grado di garantire una sufficiente aerazione ed illuminazione.</p> <p>Nel locale stoccaggio latte devono essere presenti rubinetti per l'erogazione di acqua corrente potabile o pulita, calda e fredda, nonché sapone ed asciugamani monouso.</p> <ul style="list-style-type: none"> • il latte e il colostro, appena munti, devono essere immediatamente raffreddati, entro tre ore dalla mungitura e mantenuti a una temperatura non superiore a 8 °C, in caso di raccolta giornaliera, e non superiore a 6 °C, • Il personale addetto alla mungitura deve curare l'igiene personale; a questo scopo devono essere disponibili lavabi, idonei in zone attigue al locale di mungitura, per consentire agli addetti di lavarsi le mani e le braccia. <p>➔ DECRETO LEGISLATIVO 09.04.08 n. 81 ATTUAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO TITOLO I ART. 63 C.1 LUOGHI DI LAVORO - ALLEGATO IV E TITOLO VIII ARTT. 266 E SEGUENTI AGENTI BIOLOGICI</p> <p>➔ DECRETO MINISTERIALE 10.3.98. CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIO E PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVORO.</p> <p>➔ D.M. 27/8/1994 n 651 E SUCCESSIVE MODIFICHE "REGOLAMENTO CONCERNENTE IL PIANO NAZIONALE PER LA ERADICAZIONE DELLA BRUCELLOSI NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI"</p> <p>➔ D.M. 15/12/1995 n 592 "REGOLAMENTO CONCERNENTE IL PIANO NAZIONALE PER LA ERADICAZIONE DELLA TUBERCOLOSI NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI"</p> <p>➔ LEGGE REGIONALE 24.4.95, n. 50. DISCIPLINA DELLO SPANDIMENTO SUL SUOLO DEI LIQUAMI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI ZOOTECNICI E DELLO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO.</p> <p>➔ LEGGE REGIONALE 3.7.98, N. 21. MODIFICHE ALLA L.R. 24.4.95, N. 50 "SPANDIMENTO SUL SUOLO DEI LIQUAMI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI ZOOTECNICI E DELLO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO".</p> <p>➔ DELIBERA DI GIUNTA 1.8.95, N. 1995/3003. LEGGE REGIONALE N. 50/1995. DETERMINAZIONE DI REQUISITI TECNICI E DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE DEI CONTENITORI PER LO STOCCAGGIO DEI LIQUAMI ZOOTECNICI.</p> <p>REGOLAMENTO COMUNALE EDILIZIO – REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE</p> <p>Questi regolamenti sono propri di ogni Comune e pertanto, poiché possono contenere prescrizioni differenti, devono essere consultati di volta in volta quelli del Comune in cui è ubicato l'allevamento.</p>
<p>NORME DI RIFERIMENTO</p>	<p>➔ ALLEGATI A/1, A/2 E B ALLO SCHEMA DI REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (Deliberazioni della Giunta regionale del 22.2.00, n.268 e del 16.1.01, n. 21)</p>

SUGGERIMENTI

Per una più dettagliata trattazione degli elementi costruttivi e di finitura si rimanda ai testi del Centro Ricerche Produzioni Animali di Reggio Emilia di seguito citati

- ➔ **P. ROSSI, S. BETTI, STALLE PER VACCHE DA LATTE, CENTRO RICERCHE PRODUZIONI ANIMALI DI REGGIO EMILIA, ED. L'INFORMATORE AGRARIO, VERONA, 1999.**
- ➔ **P. ROSSI, A. GASTALDO, P. FERRARI, STRUTTURE, ATTREZZATURE E IMPIANTI PER VACCHE DA LATTE, CENTRO RICERCHE PRODUZIONI ANIMALI DI REGGIO EMILIA, ED. L'INFORMATORE AGRARIO, VERONA, 2002.**

Stalla

- L'altezza, nel caso che i Regolamenti comunali non prevedano un valore minimo, deve essere ≥ 3 m.
- Illuminazione naturale da spazi liberi esterni: nel caso che i Regolamenti comunali non prevedano un valore minimo, il rapporto tra la superficie illuminante e la superficie pavimentata (R.I.) deve essere $\geq 1/10$.
- Aerazione naturale da spazi liberi esterni:
 - nel caso che i Regolamenti comunali non prevedano un valore minimo, il rapporto tra la superficie delle aperture e la superficie pavimentata (R.A.) deve essere $\geq 1/10$;
 - le aperture devono essere poste sia sui muri perimetrali che sulla copertura per favorire l'allontanamento di gas nocivi, polveri, microbismo ambientale, vapore acqueo e calore.
- Gli autocatturanti nelle stalle a stabulazione libera devono essere in numero corrispondente a quello dei capi allevati e comunque in ogni stalla devono essere garantiti sistemi adeguati di contenzione degli animali per le operazioni sanitarie.

Locale d'isolamento

- All'interno dell'allevamento deve essere sempre previsto un locale di isolamento con accesso indipendente e privo di comunicazioni con i luoghi in cui sostano gli animali sani, con la sala mungitura e la sala latte.
- Per i valori minimi di altezza, R.I. ed R.A. si veda Stalla.
- Le pareti ed il pavimento devono essere in materiali facilmente lavabili e disinfettabili.
- Si può comunque usufruire dei servizi igienici presenti in azienda Tali operazioni avvengono nei servizi igienici comuni (il problema è gestionale).
- Le deiezioni liquide vanno convogliate con canalizzazione chiusa e dedicata direttamente in un' apposita vasca liquami, mentre le deiezioni solide vanno raccolte in una platea riservata.

Sala di mungitura

- Per i valori minimi di altezza, R.I. ed R.A. si veda Stalla.
- La fossa di mungitura deve:
 - essere accessibile con una (o più) scala fissa a gradini con pedata non inferiore a 26 cm in materiale antisdrucciolevole ed alzata non superiore a 19 cm, dotata di corrimano;
 - essere protetta da cordolo e barriere di contenimento dalle poste di mungitura e da parapetto di altezza non inferiore ad 1 m sugli altri lati aperti;
 - avere pavimento e pareti interamente rivestiti di materiale lavabile e disinfettabile e le bocchette per la raccolta dei liquidi devono essere dotate di sifone e di griglie antiratto.
- Deve esservi disponibilità di acqua calda e fredda, di mezzi detergenti e per asciugarsi ed i rubinetti del lavandino devono avere comandi non manuali (a pedale o fotocellula).

SUGGERIMENTI	<p>➤ Deve essere previsto un locale o armadi appositi per il deposito dei prodotti detergenti e disinfettanti.</p> <p style="text-align: center;"><u>Sala del latte</u></p> <p>➤ Per i valori minimi di altezza, R.I. ed R.A. si veda Stalla.</p> <p>➤ Le finestre devono essere dotate di reticelle antimosche.</p> <p>➤ Il pavimento e le pareti fino ad una altezza di almeno 2 m devono essere rivestiti di materiale lavabile e disinfettabile e le bocchette per la raccolta dei liquidi devono essere dotate di sifone e griglie antiratto.</p> <p>➤ Deve esservi disponibilità di acqua calda e fredda, di mezzi detergenti e per asciugarsi ed i rubinetti del lavandino devono avere comandi non manuali (a pedale o fotocellula).</p> <p>➤ I percorsi per accedere a servizi igienici, uffici ed allevamento non devono prevedere il passaggio obbligato dalla sala latte.</p> <p>➤ Le porte di comunicazione con l'esterno e con la sala di mungitura devono avere un dispositivo di autochiusura.</p> <p>➤ L'area cortiliva antistante alla porta esterna di accesso deve essere pavimentata od almeno dotata di marciapiede.</p> <p style="text-align: center;"><u>Servizi igienici e locali accessori per il personale</u></p> <p>➤ Per aziende con personale dipendente od esso equiparato (soci lavoratori, collaboratori familiari con rapporto di subordinazione o dipendenza, lavoratori stagionali per periodi di tempo superiori alle 150 giornate/anno), si veda la Scheda Tecnica n. 04 - SERVIZI IGIENICI E LOCALI ACCESSORI.</p> <p>➤ In tutti gli altri casi devono esservi almeno un servizio igienico, un lavandino ed uno spazio in cui sia possibile cambiarsi prima di accedere alla mungitura, alla manipolazione del latte crudo, ai locali di abitazione.</p> <p style="text-align: center;"><u>Altro</u></p> <p>➤ Eventuali locali destinati ad ufficio devono avere le caratteristiche prescritte dai Regolamenti comunali (superficie $\geq 9 \text{ m}^2$, altezza $\geq 2,70 \text{ m}$, R.I. ed R.A. $\geq 1/8$).</p> <p>➤ Tutti i locali devono avere porte apribili facilmente ed immediatamente di altezza $\geq 2 \text{ m}$ e larghezza $\geq 0,80 \text{ m}$; in nessun locale, compresi i depositi, sono ammesse porte scorrevoli o saracinesche a rullo se non esistono altre porte apribili verso l'esterno del locale.</p> <p>➤ Il numero delle porte di uscita dai locali deve essere tale da non comportare percorsi di lunghezza superiore a 45 m.</p>
RIFERIMENTI AD ALTRE SCHEDE	<p>SCHEDA N. 01 - ILLUMINAZIONE NATURALE</p> <p>SCHEDA N. 02 - ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE</p> <p>SCHEDA N. 03 - AERAZIONE NATURALE</p> <p>SCHEDA N. 04 - SERVIZI IGIENICI E LOCALI ACCESSORI</p> <p>SICUREZZA NELLA MANUTENZIONE</p> <p>[COLLEGAMENTO LINK] HTTP://WWW.AUSL.RE.IT/HOME/CUSTOM.ASPX?IDTERZACATEGORIA=40</p>
<p>Schede Tecniche Ambienti di Lavoro Azienda AUSL Reggio Emilia</p> <p>[collegamento link] http://www.ausl.re.it/Home/Custom.aspx?IDTerzaCategoria=39</p>	